COMUNE DI MORCIANO di LEUCA

Provincia di LECCE

C.F. 81003870755 – P. IVA 03169460759 – tel. 0833.743100 – fax 0833 743204

http://WWW.COMUNE.MORCIANODILEUCA.LE.IT/

Posta elettronica : lavoripubblici@comune.morcianodileuca.le.it

UFFICIO TECNICO

SETTORE III bis – Servizio LL.PP. – PATRIMONIO - MANUTENZIONI

AVVISO PUBBLICO

PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO UBICATO IN VIA S. PERTINI, NELLA FRAZIONE DI BARBARANO DEL CAPO

CAPITOLATO SPECIALE

(Allegato C)

Morciano di Leuca, 04/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 Bis
LL. PP. – Manutenzioni – Patrimonio
F.to Ing. Luca VALENTE

Il presente documento, composto da n. 21 articoli e n. 13 pagine, compresa la presente.

Indice

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE....3
ART. 2 – FINALITÀ....3
ART. 3 - CONDIZIONI ED ONERI A CARICO DELLA DITTA....3
ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE....4
ART. 5 - DEC – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO....4
ART. 6 - CS – COORDINATORE DEL SERVIZIO....5
ART. 7 - CANONE DI CONCESSIONE E MODALITÀ DI VERSAMENTO....5
ART. 8 - GARANZIA DEFINITIVA....5
ART. 9 - PERSONALE ADDETTO....6
ART. 10 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA....7
ART. 11 - PUBBLICITÀ....7
ART. 12 - APPLICAZIONE PENALI....7
ART. 13 – GESTIONE DELLA SICUREZZA....8
ART. 14 - OSSERVANZA CCNL E NORME DI DISCIPLINA DEL LAVORO....9
ART. 15 - RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA....10
ART. 16 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA....11
ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE....11
ART. 18 - DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE....12
ART. 19 - RISOLUZIONE, CESSAZIONE, REVOCA D'UFFICIO....12
ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE....13
ART. 21 – FORO COMPETENTE....13

ART.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Capitolato ha per oggetto la Gestione dell'impianto sportivo ubicato in via S. Pertini, frazione di Barbarano del Capo.

L'impianto sportivo è composto da un campo di calcetto e uno di tennis; il campo di calcetto è stato completamente ristrutturato nell'anno 2018 mentre il campo da tennis necessità di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per poter essere utilizzato.

Il servizio di Gestione dell'impianto sportivo prevede le seguenti attività

1- Servizio di guardiania continua, senza interruzioni, dell'impianto affidato;
2- Utilizzo dell'impianto per attività proprie, autorizzate dall'Ente;
3- Utilizzo dell'impianto da parte di soggetti autorizzati dall'Ente sulla base di regolare programmazione con richieste scritte presentate congruo anticipo;
4- Disciplina dell'affluenza di pubblico e in generale di utenti fruitori dell'impianto;
5- Accensione, controllo, manutenzione, uso, gestione degli impianti tecnologici presenti;
6- Conduzione e pulizia dell'impianto, delle attrezzature, delle aree di pertinenza nonché di eventuali fabbricati ivi presenti, con particolare interesse per le condizioni di igiene e sicurezza;
7- Manutenzione degli immobili, delle recinzioni interne/esterne, nonché di tutte le aree di pertinenza dell'impianto sportivo;
8- Assunzione in proprio di tutte le spese connesse e/o annesse alla gestione complessiva dell'impianto, comprese le utenze, la fornitura di materiali, l'acquisto e la manutenzione di macchine ed attrezzature necessarie per gli interventi manutentivi; resta a carico del Comune di Morciano di Leuca la manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo nei casi in cui tali interventi non fossero dovuti e/o derivanti da atti e mala condotta del gestore e/o degli utenti.

ART.2. FINALITA'

La gestione dell'impianto sportivo oggetto del presente Capitolato viene concessa esclusivamente allo scopo di favorire le associazioni sportive e rendere accessibili alle più ampie fasce di popolazione la pratica di attività ricreative e sportive compatibili con la struttura dell'impianto comprendente il campo di calcetto e il campo di tennis, in modo da promuovere la diffusione della pratica sportiva nel territorio e mettendo in evidenza, al contempo, la funzione sociale e di aggregazione dello sport, connessa con le attività dell'associazionismo sportivo in generale. Essa comprende la gestione degli immobili, degli impianti e delle attrezzature in essi presenti, compreso gli spazi e le aree pertinenziali annesse.

ART.3. CONDIZIONI ED ONERI A CARICO DELLA DITTA

Pertanto, l'impianto sopra descritto viene concesso nello stato di fatto, di diritto e conservazione in cui si trova e perfettamente noto al Concessionario, a seguito di sopralluogo obbligatoriamente effettuato dallo stesso per poter partecipare alla gara d'appalto e così come da verbale di consegna che sarà redatto, prima della firma del contratto, dalla Stazione Appaltante. Qualora, nel corso di vigenza della concessione, l'impianto in oggetto dovesse subire modifiche/ampliamenti/adeguamenti, ecc. ad opera dell'Amministrazione Comunale, essi ricadranno automaticamente ed integralmente nella disciplina prevista nel presente atto, fatta salva diversa ed espressa volontà del Comune. All'uopo e fin da ora, il Concessionario si impegna a tutti gli effetti, ogni eccezione e/o osservazione rimossa, pienamente accettando le condizioni di

cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto. I tempi e le modalità di esecuzione dei lavori di cui sopra saranno concordati tra l'Amministrazione Comunale e il Concessionario. Il servizio oggetto della concessione è considerato di interesse pubblico locale ad ogni effetto e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato nel corso della durata dell'affidamento in concessione.

La gestione dell'impianto dovrà avvenire senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale. Sono, pertanto, **a carico della Ditta tutti gli oneri** necessari alla gestione e al corretto funzionamento dell'impianto sportivo:

a) le **volture delle intestazioni alle reti** elettrica, idrica e fognante da conseguire interfacciandosi direttamente con gli enti gestori. Tale adempimento ricade a totale onere del gestore;
b) **la manutenzione ordinaria e straordinaria** necessaria connessa con la gestione della struttura e a mantenere efficiente l'impianto sportivo nel suo complesso, come meglio specificato all'art. 10;
c) il versamento del **canone mensile** offerto in sede di gara, secondo le modalità disciplinate dal successivo art. 7;
d) garantire il **prezzo/canone** offerto in sede di gara e le modalità di pagamento per tutta la durata del contratto;
e) la prestazione, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, di una **polizza fideiussoria** assicurativa o bancaria pari a € 10.000,00, a garanzia degli obblighi derivanti dal contratto, resa secondo le modalità di cui al successivo art. 8;
f) la stipulazione di una polizza assicurativa di **RC** nella misura e con le caratteristiche di cui al successivo art. 15;
g) le tasse e le imposte dovute per lo svolgimento delle attività previste dalla Concessione e per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo.

Il mancato rispetto delle condizioni e degli oneri sopra riportati, comporterà l'automatica decadenza e revoca della concessione; impregiudicate le eventuali azioni legali.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La Concessione per la Gestione dell'impianto sportivo ubicato in via S. Pertini, frazione di Barbarano del Capo, ha la durata di anni 9 (nove), con decorrenza dalla data di stipula della Convenzione. Alla scadenza, a domanda, la concessione potrà essere rinnovata per un periodo uguale ed alle medesime condizioni se le norme vigenti lo consentono.
Prima della scadenza il Concessionario dovrà effettuare i lavori di ripristino dell'impianto sportivo. Alla scadenza, il Concessionario sarà tenuto alla riconsegna dell'impianto e di tutto quanto ricevuto in gestione, libero da persone o cose, in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione degli impianti stessi. Per motivi di pubblica utilità o emergenza l'Amministrazione Comunale potrà revocare o sospendere la vigenza della presente concessione. Il servizio potrà iniziare, sotto riserva di legge e in pendenza della stipula del contratto, dopo l'esecutività del provvedimento che approva l'aggiudicazione definitiva.

ART. 5 - DEC – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nella fase di esecuzione del Contratto, l'Amministrazione potrà avvalersi di un **DEC** (Direttore Esecuzione del Contratto), nominato su proposta del **RUP.** Il **DEC** provvede alle attività di direzione, coordinamento e controllo tecnico-contabile nella fase esecutiva del Contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle condizioni offerte dalla Ditta in sede Gara.

ART. 6 - CS – COORDINATORE DEL SERVIZIO

Prima dell'inizio del servizio, la Ditta deve nominare un proprio **CS** (Coordinatore del Servizio), professionalmente preparato e in grado di coordinare tutte le attività previste dal Capitolato. La Ditta deve inoltre nominare un sostituto in grado di sopperire pienamente alle eventuali assenze del **CS**.

Il nominativo del **CS** e del suo sostituto, nonché i rispettivi recapiti telefonici e di posta elettronica, devono essere notificati per iscritto all'Amministrazione prima della stipula del Contratto o della data del verbale di consegna del servizio, pena la revoca della Concessione.

Il **CS** (o il suo sostituto, in caso di assenza del CS) assume la funzione di rappresentante e coordinatore per conto della Ditta e di referente ufficiale per il RUP e per il DEC.

Il CS (o il suo sostituto, in caso di assenza del CS) è responsabile dell'organizzazione, della programmazione e dell'esecuzione delle attività connesse con la Concessione, ha funzioni di coordinamento nella gestione dell'impianto sportivo e deve mantenere un contatto continuo con il DEC, rendendosi sempre reperibile, tramite telefono fisso o mobile o posta elettronica, nell'arco della giornata lavorativa.

Il CS rappresenta la Ditta a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dall'Amministrazione e/o dal RUP e/o dal DEC si intendono fatte alla Ditta.

Nel caso di impedimento permanente del CS e/o del sostituto, oppure per propri motivi organizzativi, la Ditta può nominare, nel corso della durata del Contratto, un nuovo CS e/o sostituto, dandone preventiva notifica all'Amministrazione.

L'Amministrazione, per contro, può ottenere in qualsiasi momento, previa motivata richiesta, la sostituzione del CS e/o del suo sostituto, senza che la Ditta possa opporre eccezione alcuna. In tal caso la Ditta provvede alla sostituzione entro 15 (quindici) giorni solari dalla richiesta, pena la risoluzione del Contratto.

ART. 7 - CANONE DI SPONSORIZZAZIONE E MODALITÀ DI VERSAMENTO

La Ditta corrisponde all'Amministrazione comunale un **canone mensile** pari ad € _____, risultante quale maggiore importo offerto in sede di gara.

La Ditta provvede al pagamento del canone con rata bimestrale anticipata, entro i primi 10 giorni dall'inizio del bimestre; la relativa disposizione di bonifico deve essere trasmessa in copia o resa accessibile all'Amministrazione entro 7 (sette) giorni solari successivi al versamento.

I versamenti sono effettuati dalla Ditta tramite appositi bonifici sul conto corrente bancario dell'Amministrazione, codice IBAN: IT87O0526279748T20990000652 della Banca Popolare Pugliese S.p.A., filiale di Leuca. Per ogni versamento l'Amministrazione emetterà la documentazione fiscale prevista.

ART. 8 - GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del Contratto o della data del verbale di consegna del servizio, la Ditta deve costituire una garanzia a favore dell'Amministrazione, denominata "***garanzia definitiva***", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, pari a € 10.000,00. La cauzione o fideiussione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e l'eventuale risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione nei confronti della Ditta per danni superiori al valore garantito.

Il documento di garanzia deve essere prodotto dalla Ditta alla stipula del Contratto. La garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e deve prevedere espressamente:

- la decorrenza dalla data di inizio della Concessione;
- la validità fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, anche se le obbligazioni si estendono oltre la durata dello stesso;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di Gara.

L'Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla garanzia per ogni sua ragione di credito nei confronti della Ditta in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. La Ditta è avvertita con semplice raccomandata AR o con PEC (Posta Elettronica Certificata).

Su richiesta dell'Amministrazione, la Ditta è tenuta a reintegrare la garanzia, nel caso in cui l'Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto. Nel caso di mancato reintegro l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, con contestuale incameramento della cauzione residua ed eventuale azione per il risarcimento del danno.

La cauzione è svincolata, al termine del Contratto, dopo che la Ditta ha provveduto al completo sgombero e al ripristino degli spazi concessi, sia stato accertato che non risultino danni imputabili alla Ditta, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, e siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie tra l'Amministrazione e la Ditta. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 9 - PERSONALE ADDETTO

La Ditta deve disporre, per l'espletamento delle attività operative connesse con la Concessione dell'impianto sportivo, di personale adeguatamente qualificato, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del settore, nonché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere.

La Ditta deve impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità del servizio di gestione, organizzando opportunamente le attività connesse e tenendo conto dei periodi e degli orari di massima utilizzazione dell'impianto sportivo da parte degli utenti.

Se richiesto, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, la Ditta trasmette o rende accessibile l'elenco degli addetti alle attività di manutenzione, contenente i nominativi e la qualificazione professionale.

La Ditta deve informare e formare il personale addetto agli impianti in merito alle procedure previste secondo le disposizioni e gli adempimenti della normativa vigente in materia

L'Amministrazione rimane estranea al rapporto tra gli addetti alle attività di mantenimento degli impianti e la Ditta, che è integralmente responsabile degli adempimenti previsti a proprio carico e del proprio personale. Tuttavia, a fronte di comportamenti inappropriati o non idonei alle attività previste, accertati anche su segnalazioni degli utenti, il Responsabile del servizio può richiedere alla Ditta l'allontanamento del personale addetto al servizio. L'Amministrazione può inoltre disporre, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, l'accertamento dei requisiti, obblighi e

adempimenti indicati nel presente articolo, tramite controlli, eseguiti a campione oppure a seguito di segnalazioni.

Le eventuali infrazioni configurabili come violazioni di obblighi normativi da parte della Ditta sono denunciate dall'Amministrazione alle autorità competenti e possono comportare la risoluzione del Contratto.

ART. 10 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

La manutenzione ordinaria ha carattere preventivo ed è finalizzata a mantenere l'impianto sportivo in efficiente stato di funzionamento e a ridurre al minimo la possibilità di guasti o disfunzioni, e garantire, fin dal primo giorno, ogni aspetto riguardante la igiene pubblica.

Gli interventi di manutenzione ordinaria, eseguiti in loco, comprendono le seguenti attività:

- controllo generale, verifica di funzionalità e funzionamento;
- eventuali riparazioni e/o sostituzioni di parti usurate o che presentino difetti, anomalie o malfunzionamenti;
- ritiro e smaltimento delle parti o componenti guaste e/o sostituite nel corso dell'intervento di manutenzione;
- gestione dei rifiuti prodotti all'interno.

La manutenzione straordinaria è prestata dalla Ditta a seguito di guasti o disfunzioni e comprende l'esecuzione delle attività finalizzate al ripristino della funzionalità e dell'efficienza di ogni componente della struttura, mediante riparazioni e/o sostituzioni di parti o componenti. Tale interventi sono a carico del concessionario in quanto rientranti negli interventi che garantiscono il miglioramento delle condizioni esistenti e ambientali dell'edificio medesimo

ART. 11 - PUBBLICITÀ

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare, in forma sonora o visiva, la pubblicità commerciale, sia all'interno che all'esterno degli spazi oggetto della concessione, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti in materia. Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Resta a carico del Concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità, determinato a norma di legge e dell'apposito Regolamento Comunale. In deroga e previa richiesta scritta da parte del Concessionario all'A.C., e successivo consenso scritto dello stesso, è data facoltà al Concessionario di sub-appaltare l'esercizio della pubblicità commerciale e, a tal fine, dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale le generalità e i requisiti dell'eventuale sub-appaltatore, per la necessaria autorizzazione, oltre che trasmettere al Comune il contratto sottoscritto con lo stesso, per la verifica ai sensi della normativa vigente - Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Concessionario ed il sub-appaltatore rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi con il suddetto esercizio.

ART. 12 - APPLICAZIONE PENALI

Per eventuali ritardi, irregolarità o inadempienze nella gestione del servizio previsto dal presente Capitolato e dall'offerta, da parte della Ditta, il RUP applica, su segnalazione del DEC e/o degli utenti, oppure a seguito di controlli a campione, le **seguenti penali,** per un massimo di tre infrazioni nel corso di ogni annualità della Concessione:

- **€ 100,00** alla prima infrazione;
- **€ 200,00** alla seconda infrazione;
- **€ 400,00** alla terza infrazione.

Alla quarta infrazione l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.

Il RUP procede all'applicazione diretta delle penali, senza preventiva diffida, ogni volta che ne ricorrano gli estremi, con semplice comunicazione al CS tramite email. Inoltre, nel caso riscontri irregolarità non esplicitamente individuate nel Capitolato, ma tali da causare inefficacia e/o disfunzioni del servizio, il DEC può richiedere al CS, con diffida ad adempiere inviata tramite PEC, l'adozione degli opportuni correttivi entro un termine congruo (non inferiore a 10 giorni, salvo casi di urgenza), purché la richiesta non contrasti con le disposizioni del Capitolato e/o con la normativa vigente. Decorso il suddetto termine senza che i correttivi richiesti siano stati adottati, il DEC può procedere ad applicare nei confronti della Ditta la penale di **€ 50,00** per ogni giorno lavorativo successivo alla scadenza dello stesso termine, per un massimo di 10 gg. lavorativi, oltre i quali l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.

Le somme per le eventuali penalità sono versate dalla Ditta tramite appositi bonifici sul conto corrente bancario dell'Amministrazione. I versamenti devono essere effettuati **entro 30 (trenta) giorni solari** successivi alla scadenza del semestre di riferimento.

Il CS provvede a trasmettere al DEC, tramite mail, copia delle disposizioni di bonifico per penali, **entro 7 (sette) giorni solari** dall'avvenuto versamento.

A fronte del mancato pagamento delle penali nel termine suddetto l'Amministrazione può rivalersi sulla cauzione definitiva, limitandosi a comunicarlo al CS, senza necessità di preventiva diffida. In tal caso la cauzione deve essere reintegrata dalla Ditta entro e non oltre il termine di 15 giorni solari dalla data di comunicazione dell'avvenuta riduzione. Il mancato reintegro della cauzione, entro il termine prescritto, comporta la risoluzione del Contratto.

L'applicazione delle penali non assolve la Ditta dal completo adempimento degli obblighi a cui sono riferite, né esclude il diritto dell'Amministrazione ad agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti in conseguenza delle disfunzioni e/o inadempienze sanzionate.

Le penali sono applicate, per ogni annualità contrattuale, **entro il limite massimo di € 1.000,00**.

Qualora sia superato nel corso dell'annualità il suddetto limite massimo, l'Amministrazione, su segnalazione del DEC, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.

Non si applicano le penali nel caso di ritardi dovuti a cause di forza maggiore.

ART. 13 – GESTIONE DELLA SICUREZZA

Tutti gli adempimenti connessi con la gestione dell'impianto sportivo con riferimento alla normativa vigente alla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), della gestione della sicurezza e delle emergenze nei luoghi ove vengano svolte manifestazione, e quant'altro riconducibile al Gestore in termini di pubblica sicurezza e incolumità, **restano ad esclusivo carico del Gestore**.

Nella gestione del servizio la Ditta è tenuto ad osservare tutte le norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e, pertanto, è obbligato a:

- utilizzare, per l'esecuzione delle attività tecnico-operative previste, macchine e attrezzature conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, fornite di certificazione e marcatura CE;
- garantire, per la manutenzione e le eventuali riparazioni di attrezzature/impianti, parti di ricambio conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza delle macchine e dei componenti, fornite di certificazione e marcatura CE.;

- fornire, se richiesto dall'Amministrazione, ogni certificazione e documentazione prevista dalle norme di sicurezza in argomento;
- farsi carico degli eventuali adeguamenti dei requisiti tecnici delle macchine e/o dei relativi impianti di allaccio, derivanti da innovazioni della normativa o da prescrizioni delle autorità competenti;
- formare e informare il proprio personale addetto in materia di sicurezza ed igiene, prevenzione degli infortuni e pronto soccorso;
- dotare, a proprie cura e spese, il personale addetto di indumenti appositi e di eventuali dispositivi di protezione, atti a garantire la massima sicurezza ed igiene, in relazione alle specifiche attività svolte per la Concessione.
- dotare la struttura dei necessari presidi di primo soccorso, antincendio, segnaletica di sicurezza, ecc;
- mantenere in efficienza le macchine, le attrezzature ed i relativi impianti di allaccio con specifici controlli tecnici, da eseguire con le modalità e la periodicità previste dalla normativa vigente e/o secondo le istruzioni del DEC e/o dell'Ufficio Tecnico;
- documentare, se richiesto, l'esecuzione delle attività e l'adozione delle cautele su indicate.

La Ditta è direttamente responsabile dei danni agli impianti e/o ai luoghi e e/o alle persone derivanti da inosservanza delle norme di sicurezza.

A seguito di verifiche e della valutazione dei rischi di cui al presente articolo, l'Amministrazione può richiedere eventuali modifiche ritenute necessarie per adeguare la collocazione e/o l'allestimento e/o gli impianti di allaccio e/o le macchine alle prescrizioni delle norme di sicurezza.

La Ditta ha l'obbligo di provvedere alle modifiche richieste, facendosi carico delle eventuali spese.

Nel caso siano accertate inadempienze insanabili alle norme in materia di sicurezza, ovvero nel caso in cui la Ditta non esegua le modifiche richieste a seguito delle verifiche, l'Amministrazione procede a risolvere il Contratto, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali della Ditta.

ART. 14 - OSSERVANZA CCNL E NORME DI DISCIPLINA DEL LAVORO

La Ditta è tenuto a:

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le norme e le procedure in materia di retribuzione, previdenza, contribuzione, assistenza e assicurazione sociale, nonché quelle in tema di igiene e sicurezza dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti (o dei soci lavoratori, se trattasi di cooperativa), condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro) delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali, per la zona nella quale sono svolte le prestazioni, sottoscritti dalle organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori maggiormente rappresentative; l'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati CCNL e fino alla loro sostituzione;
- osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente (o dei soci lavoratori, se trattasi di cooperativa).

Tali obblighi vincolano la Ditta anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni sindacali stipulanti i relativi CCNL o receda da esse e indipendentemente dalla natura della struttura o dimensione di impresa della Ditta e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni responsabilità nei confronti del personale adibito dalla Ditta allo svolgimento delle attività previste per lo svolgimento del servizio, per quanto attiene la retribuzione, i contributi assicurativi, assistenziali e previdenziali, le assicurazioni contro gli infortuni ed ogni altro adempimento inerente il rapporto di lavoro, secondo le leggi e i CCNL di categoria in vigore.

L'Amministrazione si riserva di verificare, in qualsiasi momento nel corso di durata del Contratto, la regolarità dell'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo.

A richiesta dell'Amministrazione, la Ditta deve certificare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali al personale addetto all'esecuzione delle attività in Concessione.

Le eventuali infrazioni configurabili come violazioni normative da parte della Ditta sono denunciate dall'Amministrazione alle autorità competenti e comportano la risoluzione del Contratto.

ART. 15 - RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA

La Ditta:

- deve adottare ogni precauzione ed ogni mezzo per evitare danni al proprio personale addetto e agli utenti all'interno dell'impianto sportivo e delle relative aree pertinenziali oggetto di concessione;
- è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati, nell'ambito delle attività svolte, agli stessi soggetti e/o a terzi, mantenendo l'Amministrazione esente da qualsiasi responsabilità in merito;
- è responsabile dell'operato dei propri dipendenti in caso di eventuali infortuni e/o danni arrecati alle persone e alle cose, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

A garanzia dell'obbligo di risarcimento, all'atto della stipula del Contratto o, se precedente, alla data del verbale di consegna del servizio, La Ditta deve produrre, in originale o in copia resa conforme, le seguenti polizze assicurative:

a) Apposita copertura assicurativa contro i rischi RCT per danni contro terzi, comprese le persone che utilizzano l'impianto, a favore di tutte le persone impiegate nel progetto (custodi, addetti alle pulizie, allenatori ecc.) compresi i volontari impiegati nel servizio, alla condizione che gli utenti siano considerati terzi tra loro, per un massimale di almeno € 500.000,00 unico;
b) Polizza infortuni, analogamente per tutti gli utenti di cui sopra, con primaria compagnia con i seguenti massimali e requisiti:

 i) invalidità permanente, minimo €. 50.000,00;

 ii) morte, minimo €. 50.000,00;

 iii) spese di cura da infortunio, minimo € 1.500,00;

La copertura assicurativa deve essere relativa a tutte le attività connesse con la gestione dell'impianto, comprese le attività e/o manifestazioni temporanee svolte al suo interno.

La copertura assicurativa può essere rappresentata dalla stipula di nuove polizze oppure da specifiche appendici a polizze preesistenti.

Le polizze non liberano la Ditta dalle proprie responsabilità, avendo esse soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. In particolare, ogni responsabilità civile e penale connessa con gli adempimenti previsti dal Capitolato è a carico della Ditta, restando totalmente sollevata l'Amministrazione. Parimenti, i massimali delle polizze non rappresentano i limiti del danno da risarcire, poiché la Ditta risponde di qualsiasi danno nel suo valore complessivo.

Le polizze devono avere una durata non inferiore a quella del Contratto e coprire tutti i rischi connessi alla gestione dell'impianto sportivo, per qualsiasi causa. Nelle polizze deve essere stabilito che non sono possibili diminuzioni o storni delle somme assicurate, né disdetta del contratto assicurativo senza il consenso dell'Amministrazione.

Le polizze devono esplicitamente prevedere l'obbligo della Società Assicuratrice a:

- notificare tempestivamente all'Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata AR, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo delle polizze e la loro eventuale disdetta per qualsiasi motivo;
- notificare tempestivamente all'Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata AR o PEC, tutte le eventuali circostanze che menomassero o possano menomare la validità dell'assicurazione;
- non apportare alle polizze alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società Assicuratrice dall'applicazione dell'Art.1898 c.c..

L'Amministrazione si riserva la facoltà di vagliare le polizze o appendici di cui al presente articolo, chiedendone l'eventuale adeguamento. La mancata consegna delle polizze o appendici da parte della Ditta, o il mancato adeguamento delle stesse, se richiesto dall'Amministrazione, comporta la revoca della Concessione.

ART. 16 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

La Ditta si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni dell'Amministrazione di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso della Concessione. Tali dati devono essere utilizzati dalla Ditta esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione delle attività previste dal Capitolato e non possono essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, la Ditta deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l'esecuzione del Contratto;
- non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite durante lo svolgimento del servizio, neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in cui l'Amministrazione abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
- adottare, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché l'obbligo di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nell'esecuzione del Contratto.

Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo l'Amministrazione si riservala facoltà di risolvere il Contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE

Salvo quanto previsto dall'art. 106, co. 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016, è vietata la cessione a terzi del Contratto, in tutto o in parte.

Qualsiasi atto della Ditta finalizzato alla cessione è nullo e determina la risoluzione di diritto del Contratto.

ART. 18 - DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE

La Concessione delle aree per le attività connesse è disciplinata:

- dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti e purché non in contrasto con esse.
- dai principi di ordine generale di cui al D.Lgs. 50/2016 e dalle altre norne in esso contenute ed esplicitamente richiamate alle quali l'Amministrazione ha inteso auto vincolarsi;
- da norme e regolamenti comunali con specifico riferimento alla gestione, da parte di privati, degli impianti di proprietà comunale;
- da ogni altra norma richiamata nel testo del Capitolato;
- dall'offerta presentata dalla Ditta in sede di Gara;
- dal Contratto stipulato con la Ditta;

ART. 19 - RISOLUZIONE, CESSAZIONE, REVOCA D'UFFICIO

L'Amministrazione può procedere alla risoluzione del Contratto, di diritto e senza alcun termine di preavviso, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, nei casi esplicitamente indicati negli articoli del Capitolato che descrivono la Concessione e i relativi adempimenti a carico della Ditta.

La risoluzione *ipso jure* del Contratto può essere dichiarata, inoltre, nei casi di seguito elencati:

- cessazione di attività, concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico della Ditta;
- frode o grave negligenza da parte della Ditta, in relazione agli obblighi stabiliti dal Capitolato e dal Contratto di Concessione;
- manifesta incapacità e/o grave inefficienza nella gestione ed esecuzione dell'attività prevista per la Concessione, ovvero servizio palesemente inadeguato agli standard qualitativi delineati nel Capitolato e nell'offerta presentata dalla Ditta in sede di Gara.

Nelle ipotesi sopra elencate e in quelle esplicitamente indicate negli altri articoli del Capitolato il Contratto è da intendersi risolto con effetto immediato, a seguito di dichiarazione dell'Amministrazione, inoltrata alla Ditta in forma di raccomandata AR o PEC.

Eventuali inadempienze non esplicitamente individuate dal Capitolato come causa di risoluzione, ma tali da inficiare o compromettere gravemente la regolarità del servizio in Concessione e/o il rispetto dei contenuti contrattuali, sono contestate dall'Amministrazione con diffida, inoltrata alla Ditta a mezzo raccomandata AR o PEC. Nella diffida è prefissato un termine congruo (salvo casi di urgenza, non inferiore a 10 giorni), entro il quale la Ditta deve sanare l'inadempienza e/o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora non ritenga di accogliere le eventuali giustificazioni addotte dalla Ditta, l'Amministrazione procede a risolvere il Contratto.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto (quelli di diritto ex art. 1456 c.c. e quelli preceduti da formale diffida), la Ditta non può vantare pretese di rimborso del canone e incorre nella perdita della cauzione definitiva, che è incamerata dall'Amministrazione. Inoltre, rimane salvo e impregiudicato il diritto dell'Amministrazione ad agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Dopo l'aggiudicazione della Gara e ad esito positivo dei controlli di legge sul Concessionario, l'Amministrazione procede alla stipula del Contratto.

Sono a carico della Ditta tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione della Gara e la stipula del Contratto (imposte di bollo e di registro).

ART. 21 – FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia fra l'Amministrazione e la Ditta la competenza è del Foro di Lecce.

Morciano di Leuca, 04/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 Bis
LL. PP. – Manutenzioni – Patrimonio
F.to Ing. Luca VALENTE